



FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



ACCORDO

TRA

La Libera Università degli Studi di Enna "Kore", Codice Fiscale n. 01094410865, nella persona del Presidente Prof. Cataldo Salvatore Salerno, domiciliato per la carica presso lo stesso Ateneo, sito in via delle Olimpiadi n. 4 – 94100 Enna

E

La FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA (di seguito denominata "FIPE"), C.F. e P. IVA 06508701007, con sede legale in Roma, Viale Tiziano 70, CAP 00196, rappresentata dal Presidente Dr. Alberto Miglietta domiciliato per la carica presso la sede della FIPE.

Insieme d'ora innanzi denominati come le "Parti"

VISTO

- il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei e la struttura dell'ordinamento universitario";
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

PREMESSO CHE

- L'UNIVERSITÀ ha come compito primario la formazione pre e post-laurea, ivi compresi la formazione permanente, l'aggiornamento culturale e professionale in relazione alle attività formative nell'ambito dello sport e del movimento umano e alle esigenze della società, nonché la ricerca scientifica nell'ambito delle scienze dell'attività motoria e sportiva;
- L'UNIVERSITÀ persegue gli obiettivi formativi legati alla comprensione, alla progettazione, alla conduzione, alla gestione delle attività motorie a carattere educativo, rieducativo, preventivo, adattato, sportivo, nelle diverse fasce di età e nelle diverse condizioni di salute e al management dello sport;
- L'UNIVERSITÀ, per una più compiuta realizzazione delle proprie finalità, per l'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative, per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro nell'ambito dei processi formativi, intende avvalersi della collaborazione con enti presso i quali i propri studenti sono tenuti a svolgere attività di tirocinio sotto la supervisione e il coordinamento di docenti, tecnici e operatori qualificati all'uopo selezionati;
- la FIPE è Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI e svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);

- la FIPE è l'unico Ente che rappresenta l'Italia presso la Federazione Internazionale IWF ed è la sola organizzazione qualificata e riconosciuta dal CONI per promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere in Italia la pratica della Pesistica Olimpica e le discipline della Cultura Fisica che prevedono l'utilizzo di sovraccarichi e resistenze finalizzate all'attività sportiva agonistica, al Fitness ed al benessere fisico (Wellness); inoltre, è riconosciuta dal CIP come unica rappresentante in Italia relativamente alla disciplina del Sollevamento Pesi Paralimpico;
- i fini istituzionali della FIPE sono promuovere la massima diffusione della pratica del Sollevamento Pesi e della Cultura Fisica in ogni fascia d'età, con particolare riferimento allo sport giovanile secondo gli indirizzi emanati dal CONI;
- l'UNIVERSITÀ e la FIPE condividono le finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori culturali e morali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- l'UNIVERSITÀ e la FIPE condividono e fanno proprio il principio fondamentale sul ruolo dello sport come fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che per le insite implicazioni di carattere pedagogico-educativo, biologico, psicologico, metodologico, tecnico, sociologico, ricreativo deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività;
- l'UNIVERSITÀ e la FIPE, per tutta la durata dell'Accordo, concordano nello sviluppo di forme di intesa e di cooperazione sul piano della ricerca scientifica e disseminazione dei relativi risultati, su quello didattico formativo, inteso come lezioni, attività seminariali ed esercitazioni e di tirocinio, nell'ambito del corso di laurea in "Scienze del movimento e dello sport" e il corso di laurea magistrale in "Scienze dell'esercizio fisico per il benessere";
- l'UNIVERSITÀ, nell'ambito dell'attività curriculare dei corsi di laurea prevede:
 - Corso triennale in "Scienze del movimento e dello sport":
 1. Fondamenti dell'allenamento sportivo (I anno): 16 ore di ATP - Elementi di allenamento della forza;
 2. Controllo motorio e apprendimento (II anno): 16 ore di ATP - Tecniche di base del fitness;
 3. Biomeccanica, allenamento funzionale e sport individuali (II anno) - 16 ore di ATP - Fondamenti di pesistica olimpica;
 4. Attività motoria e fitness (III anno) 16 ore di ATP - Pesistica olimpica in sala pesi.
 - Corso magistrale in "Scienze dell'esercizio fisico per il benessere":
 5. Teoria e metodologia dell'allenamento sportivo adattato (I anno) - 24 ore di ATP - Sollevamento Pesi Paralimpico
- l'UNIVERSITÀ ha facoltà di inserire nell'ambito degli insegnamenti proposti come Attività Formativa a Scelta, corsi che rientrano nell'offerta formativa della FIPE Strength Academy;
- nel presente Accordo le denominazioni di titoli relativi a persone, riportate nella sola forma maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere diverso.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse e i Programmi materie dei Corsi PT1 e APO1 costituiscono parte integrante del presente Accordo. Si fa divieto di utilizzare i programmi formativi Federali per finalità diverse da quelle previste nella convenzione, sussiste l'obbligo di riservatezza sui contenuti formativi, metodologie didattiche della Federazione.

Art. 2 - Oggetto

La FIPE si impegna a riconoscere:

- la qualifica federale di **Allenatore Pesistica Olimpica (I livello)** agli studenti del corso triennale che abbiano completato i corsi 1, 3 e 4, (come da Programma FIPE parte integrante del presente accordo) indicati tra le premesse, con votazione ≥ 27 e almeno l'80% di frequenza alle ATP indicate;
- la qualifica federale di **Personal Trainer (I livello)** agli studenti del corso triennale che abbiano completato i corsi 1, 2, e 3, (come da Programma FIPE parte integrante del presente accordo) indicati tra le premesse, con votazione ≥ 27 e almeno l'80% di frequenza alle ATP indicate.

La certificazione del superamento dell'esame, vistata dal docente responsabile e dalla Segreteria Studenti dell'Università, darà diritto al tesseramento dello studente secondo le modalità previste dalla FIPE, come indicate nel successivo Art. 3.

Art. 3 - Riconoscimento delle qualifiche e contenuti

Gli studenti che acquisiscono la qualifica di **Allenatore Pesistica Olimpica (I livello)** potranno essere abilitati e inseriti nell'Albo Federale, solamente previo versamento della quota federale a carico dello studente, come stabilita annualmente - dal Consiglio Federale della FIPE. Tale versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di acquisizione della qualifica.

Gli Studenti che abbiano svolto il Programma di **"Personal Trainer (I livello)** potranno iscriversi all'apposito esame di verifica, da svolgersi presso la sede dell'Università e previo versamento alla FIPE di una quota agevolata e pari a € 195,00 (centonovantacinque/00), comprensiva del materiale didattico del corso e, in caso di superamento della prova di esame, il tesseramento per l'anno di effettuazione e superamento dell'esame, oltre ad altre agevolazioni/benefit previsti per i Tecnici FIPE.

Art. 4 – Referenti

I referenti designati dalle parti sono i seguenti:

- per L'UNIVERSITÀ: Prof. Francesco Lucio Sgrò.
- per la FIPE: Alfredo Mastropasqua

L'eventuale sostituzione dei Referenti delle Parti dovrà essere comunicata tempestivamente per iscritto all'altra Parte.

Alla scadenza della presente convenzione i Referenti, congiuntamente, redigeranno un rapporto finale delle attività.

Art. 5 - Obblighi delle Parti

L'UNIVERSITÀ metterà a disposizione le aule e le palestre per lo svolgimento delle lezioni frontali e di didattica esercitativa.

La Federazione non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'inadeguatezza delle strutture della scuola messe a disposizione dall'Ateneo

La FIPE, compatibilmente con la propria attività istituzionale e agonistica, potrà mettere a disposizione una struttura sportiva attrezzata per lo svolgimento delle lezioni pratiche di Pesistica Olimpica o fornire il materiale per svolgere le attività.

Entrambe le Parti sono sollevate da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al reciproco personale salvo i casi di dolo o di colpa grave. Ciascuna Parte esonera e comunque tiene indenne l'altra Parte da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione di attività oggetto del presente Accordo da parte del proprio personale dipendente.

Art. 6 - Job Placement

L'UNIVERSITÀ, tramite il settore Tirocini e Job Placement, è a disposizione per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e per orientare le scelte e la formazione professionale nel particolare settore delle discipline sportive e delle attività motorie, attraverso i tirocini curriculari e gli stage post-laurea.

Art. 7 - Oneri

L'UNIVERSITÀ si impegna a stipulare con i docenti proposti dalla FIPE per le attività tecnico-pratiche, indicate nelle premesse di questo Accordo, un contratto di docenza di didattica seminariale ed esercitativa in base al compenso orario lordo onnicomprensivo stabilito dall'UNIVERSITÀ.

La FIPE si impegna a comunicare all'ufficio competente dell'UNIVERSITÀ, in accordo con il docente responsabile delle attività didattiche, entro il 30 settembre di ogni anno di validità dell'Accordo, i nominativi dei propri esperti incaricati di svolgere le attività formative, nonché ad informare con adeguata tempestività dell'eventuale indisponibilità e sostituzione di uno o più dei docenti precedentemente incaricati.

Art. 8 - Durata, rinnovo e recesso

Il presente Accordo ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le Parti, autorizzato dai rispettivi organi competenti.

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo mediante comunicazione scritta.

Le parti potranno apportare modifiche ai termini e condizioni originariamente concordati che richiederanno il consenso di entrambe le parti e dovranno essere formalizzate per iscritto.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Art. 9 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo e quella di ciascuno di esso. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi loghi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo, previo assenso dell'altra Parte. L'utilizzo dei loghi delle Parti, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi.

Art. 10 - Coperture assicurative e obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale che frequenterà le sedi di esecuzione delle attività previste dal presente Accordo.

Il personale è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura medesima.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e il D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali"), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 ("Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679"), unitamente, ove rilevanti, ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR.

Ai fini della stipula e dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti si configurano, ciascuna per quanto di propria competenza, come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4 GDPR, ed hanno le responsabilità previste dall'art. 24 GDPR.

Le Parti si impegnano, in particolare, ad adottare tutte le misure per fornire agli interessati le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, oltre a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 e s.s. del GDPR.

I Docenti Federali convocati dalla FIPE per la realizzazione delle ATP di cui all'Art. 2, che, in base ad un contratto con l'Università, svolgeranno attività di docenza saranno nominati dall'UNIVERSITÀ persone autorizzate al trattamento, ai sensi degli artt. 29 del GDPR e 2- quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

Si indicano di seguito i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Responsabili della Protezione Dati (RPD):

• Per l'UNIVERSITÀ

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Enna "Kore" con sede legale in Enna (EN), Cittadella Universitaria, 94100.

Il DPO è contattabile ai seguenti indirizzi e-mail: rpd@unikore.it.

• Per FIPE

Titolare del trattamento: Federazione Italiana Pesistica, con sede legale in Roma (RM), viale Tiziano n.70, 00196

Il DPO è contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@federpesistica.it.

Art. 12 - Clausola di rinvio e Controversie

La Convenzione si risolve di diritto nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta da una delle parti secondo le modalità stabilite (ai sensi dell'art. 1456 del codice civile).

La risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra, mediante comunicazione scritta a mezzo Posta Elettronica Certificata, che intende valersi della presente clausola risolutiva, specificando l'inadempimento verificatosi.

La risoluzione non si verifica qualora l'inadempimento sia dovuto a causa di forza maggiore o caso fortuito, purché la parte inadempiente ne dia tempestiva comunicazione scritta e dimostri di aver posto in essere ogni ragionevole sforzo per rimuovere l'impedimento.

Per quanto non specificato nel presente Accordo si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Roma.

Art. 13 - Registrazione e imposta di Bollo

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro). Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo (art. 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n.642/1972) verrà assolta in modo virtuale dall'Università.

Art. 13 - Firme

Il presente documento è sottoscritto da entrambe le Parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82/2005.

Enna, _____

Roma, _____

Il Presidente dell'Università degli Studi
Di Enna "Kore"
Prof. Cataldo Salvatore Salerno
F.to digitalmente

Il Presidente della
Federazione Italiana Pesistica
Dr. Alberto Miglietta
F.to digitalmente

